

STATUTO

ENTE PRO LOCO BASILICATA APS

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1 – Costituzione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: ENTE PRO LOCO BASILICATA APS di seguito denominata solo "Ente Pro Loco Basilicata".

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017 l'Associazione, assumerà la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Essa ha durata illimitata.

L' Ente Pro Loco Basilicata ha sede legale in Barile (Pz)Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 10 – 85022 Barile (PZ).

L' Ente Pro Loco Basilicata potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio regionale, nazionale ed anche all'estero.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dal parte del Legale rappresentante.

L' Ente Pro Loco Basilicata potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

L' Ente Pro Loco Basilicata può dotarsi di organismi di rappresentanza locale direttamente dipendenti dall'Ente Pro Loco Basilicata, alla quale sono tenuti a rispondere. Il loro funzionamento verrà deliberato con apposito regolamento.

Art. 2– Scopi sociali, principi e finalità

2.1L'Ente Pro Loco Basilicata riunisce al proprio interno le Associazioni Pro Loco, presenti sul territorio della Regione Basilicata, che accettano di farne parte.

2.2L'Ente Pro Loco Basilicata fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2.3 L'Ente Pro Loco Basilicata esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 2.3.1 coopera con le Istituzioni per la promozione e la valorizzazione della Regione Basilicata e dello Stato Italiano, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili,
- 2.3.2 promuove attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 2.3.3 organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

2.4 L'Ente Pro Loco Basilicata ha il compito di:

- 1) coordinare e vigilare l'operato degli eventuali organismi di rappresentanza locale;
- 2) attuare, anche direttamente, tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione della Regione Basilicata e dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
- 3) coordinare e mettere in rete le Associazioni Pro Loco affiliate promuovendone ed incentivandone al meglio la propria opera lavorativa;
- 4) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite mezzi di stampa, informatici e telematici
- 5) rappresentare gli interessi delle Pro Loco affiliate, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli organismi pubblici e privati;

2.5 L'Ente Pro Loco Basilicata persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e

del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

2.6 L'Ente Pro Loco Basilicata può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.7 L'Ente Pro Loco Basilicata può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

2.8 Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Ente, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e aderire ad altri organismi, associazioni o reti associative sia essi di natura nazionale che internazionale, aventi scopi simili. L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente

all'affiliazione o aderenza e alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Ente e purché mantenga la propria autonomia.

Art. 3 – Soci

3.1La qualifica di socio dell'Ente è acquisibile da tutte le associazioni Pro Loco, regolarmente costituite nel territorio della Regione Basilicata, nel rispetto delle leggi regionali vigenti e delle norme statutarie dell'Ente Pro Loco Basilicata. Possono essere ammessi come associati anche associazioni Pro Loco non APS a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3.2L'istanza di ammissione ed i suoi allegati può essere inoltrata per iscritto, anche on-line o perfezionata sul portale web dell'Ente qualora possibile e comunque secondo le modalità previste nel Regolamento interno, al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione all'Ente Pro Loco Basilicata è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori e la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art.23 comma 1 del D.Lg. 117/2017.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

3.3La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

3.4Ogni Pro Loco affiliata ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell'Ente con conseguente destinazione dell'eventuale patrimonio. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o dai delegati designati delle Pro Loco regolarmente affiliate, come previsto al punto successivo 3.5 del presente articolo.

3.5Alle Assemblee Generali hanno diritto di voto tutte le Pro Loco iscritte.

3.6Le Pro Loco affiliate hanno diritto alle informazioni a cura dell'Ente.

3.7Le Pro Loco affiliate hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall'Ente Pro Loco Basilicata, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo al il 28 Febbraio di ogni anno.

3.8La qualità di socio si perde per:

- a) presentazione di richiesta di annullamento dell'affiliazione all'Ente Pro Loco Basilicata;
- b) scioglimento della Pro Loco;
- c) esclusione dall'Ente per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
- d) mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti ove presenti ;
- e) mancato rispetto delle delibere degli organi sociali;
- f) scarsa partecipazione alla vita associativa e scarso contributo al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- g) danni morali o materiali arrecati all'organizzazione;

3.9Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere notificato al Consiglio Direttivo dell'Ente Pro Loco Basilicata, dal Presidente della Pro Loco o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata A/R o con pec.

3.10Avverso il provvedimento di esclusione, la Pro Loco può presentare ricorso al Collegio dei probiviri che decide in maniera definitiva. Il parere va dato dal Collegio entro 30 giorni dalla richiesta.

3.11Le Pro Loco affiliate che non ottemperano al pagamento della quota annua di affiliazione entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, per conservare l'anzianità di affiliazione all'Ente Pro Loco Basilicata sono tenute al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive e comunque entro quanto previsto dallo statuto.

3.12Tutte le Pro Loco hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto all'Ente Pro Loco Basilicata che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dalle stesse assunte.

3.13Ogni Pro Loco affiliata ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Dall'invio della richiesta, la Pro Loco affiliata ha trenta giorni di tempo per provvedere alla consultazione dei libri sociali. L'accesso ai libri sociali avverrà col supporto del Segretario dell'Ente Pro Loco Basilicata.

TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 – Articolazione dell'Ente Pro Loco Basilicata

4.1 Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- e) il Collegio dei Probiviri.

4.2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

4.3. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio direttivo.

4.4. I componenti degli organi collegiali, come di qualsiasi carica elettiva nell'Ente, s'intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione all'Ente Pro Loco Basilicata.

4.5. I titolari di qualsiasi carica elettiva dell'Ente Pro Loco Basilicata esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:

- a) osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni dell'Ente Pro Loco Basilicata;
- b) operare nell'esclusivo interesse dell'Ente Pro Loco Basilicata;
- c) tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- d) astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all'immagine o alla reputazione dell'Ente e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.

TITOLO III – ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 – Assemblea Generale dei Soci

6.1L'Assemblea Generale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è sovrana. Essa è formata da tutti i soci iscritti nel libro degli associati. E' ammessa la delega del Presidente ad un socio della stessa Pro loco. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

6.2Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

6.3L'Assemblea determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell'Ente Pro Loco Basilicata.

6.4 L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai delegati designati di tutte le Pro Loco associate.

6.5 L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in presenza fisica che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6.6 L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. In entrambi i casi deve essere convocata quando ne faccia richiesta un decimo degli associati.

6.7L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

6.8L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

6.9E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

6.11 È di competenza dell'Assemblea Generale Regionale ordinaria:

6.11.1 approvare le linee programmatiche dell'Ente;

6.11.2 nominare e revocare i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;

6.11.3 nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

6.11.4 approvare il rendiconto consuntivo;

6.11.5 deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

6.11.6 approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

6.11.7 deliberare sull'esclusione degli associati;

6.11.8 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6.12 L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai Presidenti o dai delegati designati di tutte le Pro Loco associate.

6.13 L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in presenza che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6.14 L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Ente Pro Loco Basilicata eletto e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

7.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 10 giorni dalla data prevista per l'adunanza. Qualora vi fossero motivi d'urgenza, è possibile inviare la convocazione entro 3 giorni dalla data prevista per l'adunanza. E' ammessa la convocazione telegrafica, via lettera o e-mail o Pec.

7.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

7.3.1 il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

7.3.2 sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

7.3.3 sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

7.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

7.6 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:

7.6.1 Indice insieme al Presidente l'Assemblea Generale straordinaria con preavviso di almeno 20 giorni, determinandone l'ordine del giorno;

- 7.6.2 delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Generale Regionale sviluppandone la relativa programmazione;
- 7.6.3 determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Generale e l'altra;
- 7.6.4 approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- 7.6.5 delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
- 7.6.6 propone all'approvazione dell'Assemblea Generale:
- I. i regolamenti di competenza dell'Assemblea Generale;
 - II. le modifiche statutarie;
 - III. l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Ente Pro Loco Basilicata;
- 7.6.7 redige e approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 7.6.8 determina l'entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento
- 7.6.9 delibera l'ammissione all'Ente Pro Loco Basilicata di nuove Pro Loco;
- 7.6.10 surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti fino ad un massimo della metà dei consiglieri: oltre tale numero non sono ammesse altre surroghe, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convoca l'Assemblea Generale Straordinaria elettiva per il rinnovo del solo Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 6.1;
- 7.6.11 delibera l'assunzione di personale, dipendente, autonomo o di altra natura e l'affidamento di incarichi professionali;
- 7.6.12 stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario dell'Ente o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
- 7.7 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono resi sempre disponibili ai Consiglieri, ai componenti del Collegio dei Probiviri e alle Pro Loco affiliate previa istanza scritta.

7.8 Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del libro delle Pro Loco affiliate, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

7.9 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente su proposta del Presidente

Art. 8 – Presidente

8.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Pro Loco Basilicata ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco affiliate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

8.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale con la maggioranza semplice dei voti.

8.3 Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall'Assemblea.

8.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:

8.4.1 assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'Ente secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Generale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, tramite il Segretario e i servizi da questi dipendenti;

8.4.2 adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;

8.4.3 convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;

8.4.4 è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Ente;

8.4.5 quale rappresentante legale dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;

8.4.6 può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;

8.4.7 può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;

8.4.8 convoca l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;

8.5 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

8.6 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

8.7 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 – Organo di Controllo

9.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

9.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

9.3 Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

9.4 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 10 – Collegio dei probiviri

10.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.

10.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente.

10.3 Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi centrali dell'Ente Pro Loco Basilicata e tra questi e le Pro Loco associate;

b) interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi centrali dell'Ente Pro Loco Basilicata e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle Pro Loco associate;

c) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi centrali e periferici dell'Ente Pro Loco Basilicata

d) interviene, su richiesta dell'Organo amministrativo competente, per dirimere particolari controversie nell'ambito delle Pro Loco associate relativamente alla disciplina associativa

e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei confronti delle Pro Loco associate

10.4 Il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale.

10.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

10.7 I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.

10.8 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.

10.9 Per adire al Collegio dei Probiviri i ricorrenti devono inviare pec all'Ente Pro Loco Basilicata motivandola e lo stesso entro 30 giorni si esprime dandone comunicazione agli interessati.

Art. 11 – Segretario dell'Ente

- 11.1** Il Segretario dell'Ente è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche tra i non Consiglieri;
- 11.2** Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi dell'Ente, operando in stretta collaborazione con il Presidente.
- 11.3** Sono compiti specifici del Segretario:
 - 11.3.1** svolgere il servizio di Segreteria dell'Ente, assistendo alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
 - 11.3.2** redigere il rendiconto consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per la conseguente presentazione per la revisione;
 - 11.3.3** predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo per la conseguente presentazione al Consiglio Direttivo;
 - 11.3.4** depositare presso la sede dell'Ente, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
- 11.4** È inoltre compito del Segretario dell'Ente la tenuta dei libri sociali, in particolare:
 - 11.4.1** libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - 11.4.2** libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi sociali;
 - 11.4.3** il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
 - 11.4.4** le scritture contabili e relative al bilancio. Ai sensi del D. Lgs 117/2017 ove previsto l'Ente Pro Loco Basilicata deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

11.4.5 il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, nel caso l'Ente Pro Loco Basilicata eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;

11.4.6 il bilancio sociale, nel caso l'Ente Pro Loco Basilicata abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 12 – Libri sociali

L'Ente Pro Loco Basilicata ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 13 – Risorse economiche e patrimoniali

Le risorse economiche dell'Ente Pro Loco Basilicata sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Ente Pro Loco Basilicata sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.14 – Bilancio e rendicontazione

Il bilancio di esercizio dell'Ente Pro Loco Basilicata è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Ente Pro Loco Basilicata.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.15 – Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Ente Pro Loco Basilicata ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Ente Pro Loco Basilicata e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Ente Pro Loco Basilicata Aps Ets, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente Pro Loco Basilicata.

Art. 18 – Personale Retribuito

L'Ente Pro Loco Basilicata può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Ente Pro Loco Basilicata può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra L'Ente Pro Loco Basilicata ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Ente Pro Loco Basilicata.

Art. 19 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Ente Pro Loco Basilicata, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 – Modifiche statutarie

20.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Generale con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate.

20.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera a maggioranza dei voti validi. Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione

21.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

21.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 22 – Requisiti di eleggibilità

22.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo socio ad una carica elettiva a condizione che:

- a) sia una persona fisica;
- b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con altre organizzazioni simili all'Ente;
- d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco a norma del presente Statuto;

- e) che la Pro Loco non sia iscritta ad altre organizzazioni concorrenziali all'Ente Pro Loco Basilicata.

22.2 Ogni Pro Loco può presentare una sola candidatura ad una carica elettiva.

22.3 La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui alle lettere b), c) o d) è causa di decadenza dalla carica.

Art. 23 – Efficacia dello Statuto e Regolamenti

23.1 L'Ente Pro Loco Basilicata è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

23.2 Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Ente Pro Loco Basilicata, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

23.3 I Regolamenti dell'Ente Pro Loco Basilicata ove necessari sono redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea e contengono le norme relative al buon funzionamento dei vari organi centrali e periferici.

Art. 24 – Disposizioni finali

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 25 – Norma Transitoria

25.1 Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione, di conseguenza tutte le cariche attualmente in essere decadono e si procede alla elezione degli organi sociali.

